

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA – ANNO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (circa 14 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli zero gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la Regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie;

PREMESSO inoltre che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha una carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le cento specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;
- la capillare diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria sul territorio regionale rende assai improbabile l'eradicazione della specie;

CONSIDERATO che l'obiettivo che la Pubblica Amministrazione pertanto deve porsi, per far fronte ai danni ambientali, idraulici e agricoli prodotti da questa specie, viene individuato necessariamente nel suo controllo numerico, quanto più consistente possibile;

TENUTO conto che:

- l'art.7 comma 5 della Legge 28/12/2015, n.221, "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" ha modificato l'art.2 comma 2 della Legge n.157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica, e disponendo che gli interventi di controllo o eradicazione siano realizzati come disposto dall'art.19;
- è decaduto anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 "*Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale*" con il quale sono state indicate, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;
- con deliberazione n.54 del 25/01/2016 la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna dispone di dare continuità alle azioni previste dai piani di controllo della nutria approvati dai Comuni in quanto attuati secondo le modalità previste dalle linee guida regionali di cui alla propria deliberazione n.536/2015, anche dopo l'entrata in vigore della Legge n.221/2015 e fino all'approvazione di un piano regionale di controllo della nutria redatto ai sensi dell'art.19 della Legge n.157/1992;

CONSIDERATO inoltre che:

- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta Legge n.157/92

non sono più applicabili gli artt.17 e 18 della Legge Regionale n.8/94 e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;

- non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art.19 della Legge n.157/92, così come recepito dalla Legge Regionale n.8/94, all'art.16 comma 6 ter, a norma dei quali le Province dell'Emilia Romagna hanno, sino alla data di entrata in vigore della modifiche alla Legge n.157/92, gestito il problema nutrie con una regolare azione di contenimento della nutria con l'abbattimento di circa 60.000 esemplari all'anno;
- la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.54 del 25/01/2016 dispone inoltre di escludere, a far data dall'entrata in vigore della Legge n.221/2015, la possibilità di abbattimento della nutria per i cacciatori privi di specifica abilitazione rilasciata dalla Provincia, già individuati dalla deliberazione n.536/2015, in quanto non previsti tra i soggetti deputati all'attuazione dei piani di controllo ed indicati dall'art.19 della Legge n.157/92 o dall'art.16 della Legge Regionale n.8/1994;

VISTO pertanto che:

- la nutria non appartiene più alle specie selvatiche, ma a quelle infestanti;
- le competenze per i piani di controllo sono definiti dalla Legge Regionale n.5/2005 “*Norme a tutela del benessere animale*”, che all'art.12 comma 2, demanda ai Comuni l'attivazione e il controllo di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;

DATO ATTO che sulla base di quanto sopra, la competenza sulla gestione delle nutrie prima spettante alle Province, risulta trasferita ai Comuni i quali, in forma singola o consortile devono:

- a) adottare adeguati piani di controllo per il contenimento delle nutrie avvalendosi dell'esperienza maturata dalla Provincia attraverso la condivisione della dotazione strumentale, del personale qualificato e dei volontari abilitati;
- b) attuare tali piani in collaborazione con l'Ente deputato alla gestione faunistica, con gli Enti gestori delle acque nonché con tutti i soggetti interessati a vario titolo al controllo della nutria anche tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni;

RITENUTO opportuno definire corrette e uniformi linee guida per garantire modalità di cattura e abbattimento adeguate e rispettose degli animali, al fine di dare continuità all'attività fino ad ora attuata dalle Province;

CONSIDERATA la dimensione di rete delle attività comprese nel Piano, sia per quanto riguarda l'abbattimento che il successivo stoccaggio, trasporto e smaltimento delle carcasse, per cui corrisponde a criteri di efficienza e semplificazione che la loro gestione economica avvenga in forma unitaria per tutti i comuni del territorio provinciale;

RITENUTO opportuno delegare alla Provincia di Reggio Emilia il rilascio ai coadiutori delle autorizzazioni all'abbattimento che dato la natura dell'attività è necessario abbiano una dimensione sovra comunale;

PRESO ATTO che per tale gestione unitaria si è resa disponibile la Provincia di Reggio Emilia, che vi provvede con risorse, in parte derivanti da Accordi di collaborazione con enti pubblici e soggetti privati e in parte conferite dai comuni stessi;

RITENUTO opportuno sottoscrivere con la Provincia di Reggio Emilia un Accordo di collaborazione contenete i reciproci obblighi in merito all'attuazione del “*Piano di controllo per il contenimento della nutria- Anno 2016*”, oltre che la delega al rilascio ai coadiutori delle autorizzazioni all'abbattimento;

DATO ATTO che:

- il riparto tra i Comuni della quota della spesa non coperta dai contributi di terzi avviene per fasce in relazione al numero dei prelievi di nutrie avvenuti nel corso del 2013;
- la suddetta spesa di Euro 440,00 per l'anno 2016 (**Allegato C**) trova copertura economica all'Int.n.2830 Cap.n.680/4 “*Interventi di salvaguardia ambientale*”;

TENUTO conto inoltre del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA con nota n.39395 del 1/10/2014 nel quale si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di cattura e successiva

soppressione degli individui;

VISTA la deliberazione di giunta regionale n.1419/2013, riportante “*Misure di conservazione per la gestione delle zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e SS.MM.*”, che prevede tra le azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente, per favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione delle Z.P.S. dell’Emilia-Romagna, il controllo regolare della nutria.

RICHIAMATO:

- il Regolamento (UE) n.1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie;
- la nota del 7/08/2015 con cui il Presidente della Provincia di Reggio Emilia chiedeva alla Regione Emilia Romagna di modificare le limitazioni degli interventi previste dalle Misure di Conservazione della Rete dei Siti Natura 2000 in quanto eccessivamente penalizzanti rispetto all’efficacia del piano di controllo della nutria;

RICHIAMATA la nota di accoglimento della Regione Emilia Romagna prot.n.PG/2015/662461 del 15/09/2015 con cui la stessa si impegnava ad intervenire con un atto per favorire la realizzazione dei piani di prelievo delle nutria nei Siti di Rete Natura 2000;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n.1588/2015 sono state introdotte misure correttive alle prescrizioni valide nei Siti di Rete Natura 2000 al fine di favorire la realizzazione dei piani di controllo alla nutria;

RICHIAMATO l’accordo tra Provincia di Reggio Emilia e l’Ausl di Reggio Emilia per il supporto tecnico alla realizzazione del piano di contenimento della nutria;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n.344 del 18/08/2015 il Comune di Casalgrande (RE) ha approvato il “*Piano di controllo della specie nutria – Anno 2015*” per il territorio di competenza;

RITENUTO necessario procedere al rinnovo per l’anno 2016 dell’Accordo stipulato per l’anno 2015 tra Comune di Casalgrande e la Provincia di Reggio Emilia per la realizzazione del piano di controllo della specie sopra richiamata;

VISTO:

- la Legge n.157/1992;
- la Legge Regionale n.8/1994
- la Legge Regionale n.5/2005;
- la Legge n.116/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 “*Disposizioni per l’attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale*”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1419/2013, riportante “*Misure di conservazione per la gestione delle zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e SS.MM.*”, che prevede tra le azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente, per favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione delle Z.P.S. dell’Emilia-Romagna, il controllo regolare della nutria;
- il Regolamento CE n.1069/2009 secondo cui le carcasse delle nutrie abbattute rientrano nella categoria 2, dell’art 9, lettera f, punto i;

VISTO inoltre;

- il Decreto Legislativo n.267/2000 smi;
- la Legge Regionale n.3/1999 smi;
- la Variante Generale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della Provincia di Reggio Emilia (approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n.124/2010);
- il Piano Regolatore Generale PRG comunale vigente (approvato con delibera di Giunta Regionale n.2191 del 5/12/2000);

- il Piano Strutturale Comunale PSC (adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 13/04/2015);
- il vigente Regolamento Edilizio comunale;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio RUE (adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 13/04/2015);

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore “*Pianificazione Territoriale*”, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- Responsabile del Settore “*Finanziario*”, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 nel suo testo vigente;

DELIBERA

- 1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa:
 - lo schema di “*Accordo tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni della provincia per l’attuazione dei Piani comunali di controllo per il contenimento della nutria – Anno 2016*” di cui all’**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - gli **Allegati B-C** contenenti il “Piano finanziario” di massima del Piano e il conseguente “Piano di riparto della spesa” tra i Comuni, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - il “*Piano di controllo per il contenimento della nutria*” di cui all’**Allegato D**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di autorizzare il Responsabile del Settore “*Pianificazione Territoriale*”, o chi per esso, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto precedente. In sede di sottoscrizione potranno essere apportate eventuali modifiche non sostanziali ai contenuti;
- 3) Di trasmettere il presente atto alla Provincia di Reggio Emilia per i successivi adempimenti;
- 4) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs n.33/2013, artt.23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del presente provvedimento;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 nel suo testo vigente;

